

N. 221/2009

CRON. 88



TRIBUNALE DI LECCO

ORDINANZA DI VENDITA CON DELEGA AL NOTAIO

Il Giudice delle Esecuzioni, Dott. Mirco Lombardi,

- letti gli atti della procedura;
- vista l'istanza di vendita;
- sentite le parti;
- vista, in particolare, la relazione dell'esperto;
- visti gli artt. 570 e 591-bis cpc;

DELEGA N. 4/2011
DEL 17/01/2011

ORDINA

la vendita del compendio immobiliare di cui alla procedura esecutiva indicata in epigrafe, fatta eccezione per i beni in relazione ai quali, dopo l'inizio della procedura esecutiva, sia eventualmente intervenuto un provvedimento giudiziale di cancellazione parziale della trascrizione di pignoramento immobiliare e fatta eccezione per i beni in relazione ai quali la titolarità in capo agli esecutati sia venuta meno prima della trascrizione del pignoramento immobiliare nei Registri Immobiliari,

DELEGA

al compimento delle operazioni di vendita il Notaio Dott. *Audilio ALIPPI* domiciliato in Lecco in Via Roma n. 28 presso l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, assegnando a titolo di anticipo spese la somma di Euro 2.000,00, oltre oneri di legge, a carico del creditore procedente ovvero dell'ipotecario di primo grado.

Il Notaio Delegato (se del caso anche a mezzo di un incaricato dell'Associazione Notarile) è autorizzato fin d'ora ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione - che rimarrà comunque depositato presso la Cancelleria del Tribunale - compresa la perizia dell'esperto, anche su modulo informatico.

Il Notaio delegato provvederà quindi a:

- A)** esaminare la relazione del perito, le note formulate dalle parti ex art. 173-bis disp. att. c.p.c., nonché gli ulteriori chiarimenti resi in udienza dal perito;
- B)** chiedere, al già nominato perito, tutti i chiarimenti e le integrazioni dell'elaborato peritale, di cui ravvisi la necessità al fine di meglio individuare la situazione dei beni pignorati, con l'effetto di prorogare automaticamente il termine di cui al punto H) fino ad un massimo di 45 giorni;

C) formulare istanza al Giudice dell'Esecuzione, ogni qual volta le sopra descritte attività comportino un ritardo, superiore a 45 giorni, nello svolgimento delle operazioni delegate, al fine di ottenere eventuale ordinanza di proroga del termine di cui al punto H);

D) determinare il valore dei singoli lotti a norma dell'art. 568 c.p.c. sulla base della stima già effettuata dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. nonché in base alla situazione urbanistica dell'immobile e alla necessità di eventuali sanatorie in relazione agli abusi eventualmente esistenti, tenuto altresì conto degli eventuali diritti di terzi gravanti sul compendio immobiliare e ogni altro elemento che rilevi a tal fine;

E) stabilire se la vendita debba essere fatta in uno o più lotti, nel rispetto del disposto di cui all'art. 577 c.p.c.;

F) redigere un avviso di vendita, nel quale siano indicati: **1-** la data per la vendita senza incanto nonché, per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte d'acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte o per dissenso del creditore procedente a fronte di un'unica offerta, la data per la vendita con incanto; **2-** i beni pignorati da porre in vendita, con eventuale distinzione in lotti; **3-** il prezzo base; **4-** il rilancio minimo, sia per il caso di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c sia per il caso di vendita con incanto ai sensi dell'art.581 cpc; **5-** quanto previsto ai successivi punti da G) a M); **6-** l'indicazione del sito Internet sul quale verrà pubblicata la relazione di stima del perito, il nome ed il recapito telefonico del custode giudiziario, ogniqualvolta sia nominato in sostituzione del debitore. Inoltre nell'avviso si specificherà che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 c.p.c. e seguenti nonché a norma degli artt. 576 c.p.c. e seguenti, devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, saranno eseguite dal Notaio Delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. L'avviso dovrà inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 comma 2 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 40 della Legge 28.2.1985 n. 47 e di cui all'art. 46 del citato D.P.R. 380/2001; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46 primo comma del citato D.P.R. 380/2001 ovvero di cui all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne andrà fatta menzione nell'avviso, con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, quinto comma D.P.R. 380/2001 ovvero di cui all'art. 40, sesto comma, della Legge n. 47 del 1985;

G) notificare l'avviso di vendita ai creditori iscritti e non intervenuti in procedura, nonché a compiere tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 570 c.p.c. e ove occorrenti, dall'art. 576 comma 2 c.p.c..

In particolare, oltre all'affissione all'Albo del Tribunale per tre giorni consecutivi, l'avviso di vendita, unitamente alla presente ordinanza e alla relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. e, se possibile, le planimetrie degli immobili, nonché il nominativo ed il recapito telefonico del Custode Giudiziario, dovranno essere inserite, su richiesta del Notaio Delegato, ma a cura e spese anticipate del creditore interessato (procedente o primo ipotecario, o comunque colui che si assume l'incombente delle pubblicazioni), nella rete Internet al sito del Tribunale di Lecco all'indirizzo www.tribunaledilecco.net e sul sito www.asteimmobili.it.

Inoltre sempre su richiesta del Notaio delegato, ma a cura e spese anticipate del creditore interessato (procedente o primo ipotecario, o comunque colui che si assume l'incombente delle pubblicazioni), l'avviso di vendita andrà pubblicato per riassunto su un'apposita pagina mensile della Provincia di Lecco, su una pagina mensile de Il Giorno edizione di Lecco, de La Gazzetta di Lecco e su una pagina mensile del Giornale di Lecco e del Giornale di Merate (entrambi) nonché sulle pagine regionali del Corriere della Sera e de La Repubblica dedicate alle vendite giudiziarie dei Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Milano. Il testo delle inserzioni sui giornali (tutti e sette) dovrà essere redatto a cura e spese del creditore interessato (procedente o primo ipotecario o, comunque, colui che si assume l'incombente delle pubblicazioni) su appositi moduli che si possono o scaricare dal sito Internet del Tribunale di Lecco all'indirizzo sopra detto o reperire presso la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lecco.

Il creditore interessato deve quindi inviare, almeno 75 giorni prima della vendita senza incanto, il **nuovo modulo informatico per la richiesta di pubblicazioni** tramite un'area riservata del sito internet del Tribunale di Lecco sopracitato ovvero, in via soltanto residuale, inviare mediante fax o e-mail ovvero depositare in Cancelleria, la richiesta di pubblicazione indirizzata ad Asteimmobili Servizi S.p.A., la quale provvederà in concreto a tutti gli adempimenti pubblicitari.

Le date di uscita dei quotidiani con le pagine della pubblicità immobiliare sono già predeterminate e la pubblicità sui quotidiani stessi deve avvenire nelle ultime date di pubblicazione disponibili che siano di **almeno 45 giorni** prima della data fissata per l'esame delle offerte **per i quotidiani locali** e di **almeno 30 giorni** prima della data fissata per l'esame delle offerte **per le pagine regionali** del Corriere della Sera e de La Repubblica

dedicate alle vendite giudiziarie dei Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Milano. La pubblicazione dovrà essere unica e riportare entrambe le date fissate, (cioè quella per la vendita senza incanto e quella per la vendita con incanto);

H) fissare, per la vendita senza incanto, un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto ai punti precedenti B) e C), per la presentazione delle offerte di acquisto dei beni pignorati, e fissare per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, il termine entro il quale l'ammontare della cauzione debba essere prestato dagli offerenti per la vendita con incanto;

I) fissare, per la vendita senza incanto, al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente, la convocazione delle parti - autorizzando all'uopo fin da ora l'uso del fax - e degli offerenti davanti a sé, per la deliberazione sull'offerta/e e per la eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c; fissare, per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per le ipotesi sopra citate, la data (con esclusione dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre di ogni anno) e il luogo dell'incanto. L'incanto si svolgerà dinanzi al notaio con l'osservanza delle norme di cui all'art. 581 c.p.c.;

L) stabilire, per la vendita senza incanto, che le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa secondo le modalità previste dall'art. 571 c.p.c., nonché indicare il luogo di presentazione delle offerte, specificando inoltre che la cauzione, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, dovrà essere versata mediante assegno circolare non trasferibile inserito nella busta chiusa contenente l'offerta; stabilire, per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, le modalità di partecipazione all'incanto nonché disporre che per offrire all'incanto sia necessario aver prestato la cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo base d'asta. Sempre nell'unico avviso di vendita si indicherà anche l'avvertimento che la mancata partecipazione all'incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell'intero e la restante parte di un 1/10 verrà acquisita alla procedura esecutiva;

M) stabilire il modo e il termine di 60 giorni per il versamento del prezzo, dedotta la cauzione già prestata, e delle spese di trasferimento. Le somme predette dovranno essere accreditate sul libretto bancario fruttifero o sul conto corrente bancario intestato alla procedura presso l'Istituto di credito Banca Pop. Lecco, filiale di Lecco che verrà acceso, sempre a cura del Notaio Delegato o direttamente dall'Associazione Notarile della Provincia di Lecco. Il Notaio o l'Associazione

Notarile potranno compiere tutte le operazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, compresa l'estinzione del conto corrente o del libretto bancario fruttifero;

oppure

qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, il Notaio Delegato inserirà nell'avviso di vendita le condizioni speciali di versamento del prezzo, dedotta la cauzione, di cui alla legge applicabile alla presente procedura, e quindi indicherà il termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'istituto di credito fondiario quella parte del prezzo che corrisponde al capitale, agli accessori e alle spese; l'eventuale residuo sarà versato al Notaio delegato nello stesso termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. A tal fine l'istituto di credito fondiario farà pervenire la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà essere versata dall'aggiudicatario e le modalità del versamento delle somme;

N) esaminare, per la vendita senza incanto, le offerte nel giorno indicato al precedente punto I), procedendo secondo le seguenti direttive:

* saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto H); le offerte inferiori al prezzo base dell'immobile come determinato dal Notaio Delegato; le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui al precedente punto L);

* qualora sia presentata una sola offerta superiore di un quinto al prezzo base dell'immobile come determinato dal Notaio Delegato, la stessa sarà senz'altro accolta;

* qualora sia presentata una sola offerta, pari o superiore al prezzo base dell'immobile come determinato dal Notaio Delegato, ma inferiore all'offerta di cui al punto precedente, la stessa sarà accolta se non vi sia dissenso del creditore procedente (la mancata comparizione del creditore procedente è equiparata ad assenso);

* qualora siano presentate più offerte, il Notaio Delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Delegato potrà disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure procederà alla vendita all'incanto;

O) esaminare, per la vendita con incanto, le domande di partecipazione, al fine di poter validamente ammettere all'incanto gli offerenti;

P) redigere il verbale d'asta relativo alle suddette operazioni che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività effettuate, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal Notaio ed allo

stesso non dovrà essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma, c.p.c.;

Q) qualora l'offerente non diventi aggiudicatario, il Notaio Delegato provvederà alla restituzione degli importi dallo stesso versati per la cauzione;

R) compiere gli adempimenti necessari nei casi seguenti: **1-** assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c, purchè l'aggiudicatario abbia espresso fin dall'istanza di partecipazione la volontà di ricorrere al predetto istituto, quale mezzo di pagamento del saldo prezzo; **2-** offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 c.p.c.; **3-** versamento del prezzo nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 585 c.p.c., **4-** istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.; **5-** fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art.587 c.p.c.;

S) ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;

T) predisporre il decreto di trasferimento, una volta avvenuto il versamento del saldo prezzo e delle spese di trasferimento ai sensi degli artt. 585 e 590 c.p.c. e previo ulteriore aggiornamento delle visure ipotecarie ovvero di quelle successive alla data di trascrizione del pignoramento immobiliare, ponendo la spesa delle stesse a carico della procedura, provvedendo altresì ad allegare, se previsto per legge, il certificato di destinazione urbanistica quale risultante dal Giudice dell'Esecuzione, nonché ad allegare l'attestato di certificazione energetica, nei casi previsti dalla legge nonché dalla D.G.R. n.8745 del 22/12/2008. Nel decreto andrà pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Il decreto così redatto dovrà essere inoltrato al Giudice delle Esecuzioni per la sottoscrizione;

U) eseguire le formalità di cui all'art. 591-bis comma 2 n. 11 c.p.c., prelevando le somme occorrenti, nonché provvedere a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente pagato, tenuto conto anche della nota delle spese che il Notaio Delegato farà liquidare al Giudice dell'Esecuzione, comprensiva anche degli onorari e degli oneri di legge;

V) invitare i creditori a depositare, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lecco, le note riepilogative dei crediti comprensive delle note delle spese degli avvocati, che dovranno essere preventivamente liquidate dal Giudice delle Esecuzioni;

W) trasmettere al Giudice delle Esecuzioni la nota relativa alla procedura, dettagliata delle spese e degli onorari, per la liquidazione unitamente a tutti gli atti compiuti relativamente alle operazioni di vendita delegata, nonché predisporre il progetto di distribuzione, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, con l'osservanza delle cause

legittime di prelazione nonché delle note spese che dovranno essere preventivamente liquidate dal Giudice delle Esecuzioni: una volta redatto, il piano di riparto dovrà essere trasmesso alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lecco;

X) depositare in Cancelleria le somme di competenza della procedura, dopo aver prelevato le proprie spese e onorari, come liquidate dal Giudice delle Esecuzioni.

Il Notaio provvederà ad avvertire i creditori che le eventuali istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. dovranno essere depositate in Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Lecco e trasmesse solo per conoscenza al Notaio Delegato il quale, in caso di asta con incanto deserto, trasmetterà senza indugio gli atti compiuti al Giudice delle Esecuzioni per i provvedimenti di cui all'art. 590 c.p.c.

Qualora invece si abbia asta con incanto deserto, in mancanza di istanze di assegnazione, il Giudice delle Esecuzioni dispone sin da ora che il Notaio Delegato proceda ad una nuova vendita ad un prezzo base da ribassarsi nella misura di un quarto, ripetendo quanto previsto al precedente punto F) nonché la pubblicità dell'avviso come sopra descritta, nonché a fissare per la vendita senza incanto un nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni, entro il quale potranno essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c., e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per le ragioni già esposte, fissare per la vendita con incanto un nuovo termine entro cui l'ammontare della cauzione debba essere prestato dagli offerenti. Si applicherà per la vendita senza incanto il terzo comma, secondo periodo dell'art. 569 c.p.c., mentre per la vendita con incanto quanto stabilito nell'art.576 c.p.c., nonché per entrambe le ipotesi, quanto già stabilito nella presente ordinanza ai precedenti punti.

In caso di nuovo esito negativo, il Notaio provvederà a ripetere per la terza volta la vendita a busta chiusa ed, eventualmente, l'incanto secondo quanto previsto nei punti che precedono.

Se pure i nuovi adempimenti daranno esito negativo, il Notaio trasmetterà gli atti al Giudice delle Esecuzioni, unitamente alla nota spese, affinché il Giudice possa eventualmente adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 c.p.c..

Analogamente, il Notaio provvederà alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui il prezzo non risulti versato nel termine, dando tempestivo avviso al Giudice delle Esecuzioni.

Qualora, nel corso delle operazioni di vendita, insorgano difficoltà, il Notaio Delegato potrà rivolgersi al Giudice delle Esecuzioni, il quale provvederà con decreto.

Le parti e gli interessati potranno proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del Notaio Delegato con ricorso al Giudice delle Esecuzioni, il quale

provvederà con ordinanza; al Notaio è fatto divieto di sospendere le operazioni di vendita, salvo che il Giudice disponga la sospensione medesima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, valgono le norme di legge in materia.

DISPONE

che il creditore precedente provveda a notificare, entro il termine di 30 giorni, il presente provvedimento ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c. non comparsi, giusto il disposto dell'art.569 ultimo comma c.p.c..

~~Lecco,~~

Il Giudice delle Esecuzioni
Dott. Mirco Lombardi

TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria
oggi 24 GEN 2011
IL CANCELLIERE



Filiale 03
24 GEN. 2011

Sw. Prusolli
Cof. Verolita
fax 8 linee di numeri
3x 12,41

OPERATORE GIUDIZIARIO

PASSIVE NOTARILE
25/01/2011